

**RISPOSTA DI ENEL RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 36/2014/R/com**

**“ORIENTAMENTI FINALI IN MATERIA DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS”**

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti delineati dall'Autorità in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas.

In generale si condivide l'orientamento, delineato nel documento di consultazione (di seguito DCO), di semplificare le disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione n. 11/07, contestualmente alla revisione di alcune parti dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 (di seguito: TIU) per tener conto dell'evoluzione del contesto regolatorio nei settori dell'energia elettrica e del gas. Si ritengono altresì ragionevoli le modalità con cui l'Autorità intende porre in atto tale orientamento. In particolare, con riferimento alla revisione della struttura e del contenuto di attività e comparti previsti dalla Parte III del TIU, si ritengono accettabili le proposte delineate nel DCO ed in linea con l'attuale evoluzione del quadro regolatorio complessivo.

In merito all'introduzione, con appositi provvedimenti integrativi delle disposizioni del TIU, di regole di tenuta da parte delle imprese di una vera e propria contabilità di tipo regolatorio, pur prendendo atto dell'intenzione dell'Autorità di rimandare ad un tavolo tecnico l'analisi di specifici criteri di valutazione delle poste dei conti annuali separati, si confermano le preoccupazioni già espresse in risposta al DCO 82/2013/R/com. Si rimarca infatti che con un simile approccio ci sarebbe il rischio di obbligare le imprese ad istituire una vera e propria ulteriore contabilità parallela a quella già adottata dalle società, con ingenti oneri aggiuntivi. Tale novità costringerebbe infatti le aziende che già si conformano ai principi contabili nazionali ed internazionali a duplicare le strutture amministrative ad oggi esistenti utilizzate per la gestione della contabilità analitica valida ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio.

Per quanto riguarda le tempistiche necessarie al recepimento delle modifiche della disciplina *unbundling* per il settore gas non si condivide quanto proposto dall'Autorità. Infatti, in relazione alle modifiche al TIU prospettate, ove queste fossero approvate con l'emanazione del nuovo testo unico (e del relativo manuale operativo) nel corso del primo quadrimestre 2014, le novità dovranno essere implementate nei sistemi contabili delle aziende e potranno cominciare ad essere applicate

solo a partire dall'esercizio che si avvia successivamente al termine delle implementazioni. Si ritiene percorribile quindi che la nuova disciplina *unbundling* possa essere **applicata a partire dall'esercizio 2015** e non già dall'esercizio 2014, seppur in maniera semplificata, come proposto dall'Autorità nel DCO.

Si evidenzia infatti che le aziende soggette alla disciplina di separazione contabile ai fini della redazione dei conti annuali separati per l'esercizio 2014 stanno già utilizzando le attuali regole del TIU ed un cambiamento di queste in corso anno non si ritiene plausibile né condivisibile, andando ad incidere su metodologie e sistemi che avrebbero dovuto essere definiti preventivamente ed adeguati prima dell'avvio dell'esercizio.

Di seguito si formulano le risposte ai singoli spunti di consultazione, con particolare riferimento a quelli di interesse delle imprese di distribuzione gas e tralasciando, per contro, quelli non attinenti le attività attinenti a queste ultime.

RISPOSTE AGLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1 Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Per gli aspetti specifici relativi alla struttura del nuovo Testo Integrato delle disposizioni relative all'*unbundling* contabile (TIUC) si fa riferimento a quanto osservato in merito agli altri spunti di consultazione.

S2 Si condivide l'orientamento espresso in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica.

S3 Si ritiene utile fornire ulteriori elementi per valutare l'opportunità di modificare la struttura dei comparti dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica?

S4 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica.

(Spunti non trattati in quanto non attinenti le attività svolte dalle imprese di distribuzione gas)

S5 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.

Si condividono in linea generale gli orientamenti finali in merito alla struttura delle attività per la distribuzione e misura gas. Per una valutazione più analitica si rimanda comunque alla pubblicazione del manuale operativo, che come già ribadito, si ritiene debba essere pubblicato contestualmente al TIUC.

S6 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

Spunto non trattato in quanto non attinente le attività svolte dalle imprese di distribuzione gas.

S7 Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

Con particolare riferimento al settore gas, si concorda con gli orientamenti proposti nel DCO.

S8 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

Non si formulano particolari osservazioni in merito alle soglie di applicazione dei vari regimi e sulle soglie di esenzione proposte, salvo quanto riportato allo spunto di consultazione S.10 in materia di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate.

S9 Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

Come già evidenziato in risposta al DCO 82/2013/R/com, si manifesta contrarietà alla possibilità che i conti annuali separati debbano essere sottoposti a revisione legale. Tale ipotesi, ove fosse confermata, potrebbe ingenerare fraintendimenti anche alla luce della definizione di "revisione legale" prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2010, per cui la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni dello stesso decreto legislativo si ritiene debba riferirsi ad una fattispecie diversa dai conti annuali separati previsti dalla deliberazione n. 11/07, ai quali la predetta definizione non pare quindi applicabile.

La revisione legale presuppone inoltre un grado di analisi molto più approfondita dalla revisione contabile con un aumento molto elevato dei costi di consulenza in capo alle aziende.

S10 Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?

S11 Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti?

In merito alla proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate, qualora tale ipotesi fosse confermata, comporterebbe il venir meno del regime semplificato per le aziende che distribuiscono gas naturale a mezzo rete. Il passaggio al sistema ordinario di rendicontazione ai fini dell'*unbundling* si ritiene perciò, in proposito, contrario agli obiettivi stessi di semplificazione indicati dall'Autorità nel DCO.

Alla luce anche del carattere di residualità dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale per le imprese operanti nel settore del gas naturale, si propone quindi di prevedere l'invio dei conti annuali separati in forma semplificata rivedendo la soglia proposta nel nuovo TIUC valevole per l'applicazione del regime ordinario.

Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare la soglia di cui all'articolo 7.1 lettera p) del nuovo TIUC passando da oltre i 3.000 clienti a oltre i 5.000 clienti serviti dalle imprese operanti nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate.

S12 Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

Si condivide l'introduzione di un manuale operativo di contabilità regolatoria (superando di fatto le attuali FAQ), con un taglio tecnico-operativo volto soprattutto a definire, con maggior dettaglio ed esattezza, la perimetrazione di attività e comparti, nonché il contenuto delle voci degli schemi contabili relativi ai conti annuali separati.

Si ritiene tuttavia che un simile manuale debba essere introdotto sin dall'emanazione del TIUC e contestualmente ad esso, al fine di poter conseguentemente implementare in dettaglio, nei sistemi delle imprese, le novità introdotte dal manuale stesso.

S13 Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

Si condivide sostanzialmente quanto proposto dall'Autorità circa il perimetro dei comparti nonché circa le logiche di utilizzo dei driver di ribaltamento. Non si formulano per il momento particolari suggerimenti per la prima stesura del manuale, riservandoci tuttavia di fornire eventuali osservazioni o contributi nel seguito o anche dopo la pubblicazione del manuale operativo, per il miglior impiego dello stesso.

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

Si condivide la proposta di modifica dei driver così come proposti nel DCO. Non si ritiene, al momento, che vi possano essere ulteriori semplificazioni degli stessi.

Le regole attualmente previste consentono infatti agli operatori di scegliere l'opzione più confacente alla propria realtà aziendale.

S15 Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile

S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di separazione contabile, come già ribadito

nelle *Osservazioni Generali*, si ritiene che, ove confermata l'emanazione del TIUC entro il primo quadrimestre dell'anno corrente, le novità introdotte debbano essere implementate nei sistemi contabili delle aziende solo nei mesi successivi e quindi possano trovare applicazione solo a partire dall'esercizio che si avvia successivamente al termine delle implementazioni (ovvero a valere dall'esercizio 2015 i cui conti separati sono comunicati nel corso dell'anno 2016).

Tale impostazione è peraltro in linea con quanto già oggi previsto dall'Autorità in merito alla pubblicazione degli schemi contabili di riferimento (entro il 30 novembre dell'anno precedente quello oggetto di compilazione). Tale metodologia dovrebbe avere proprio la finalità di permettere agli operatori di disporre di regole certe prima dell'avvio dell'esercizio al quale tali regole devono essere applicate, in modo da avere *ex ante* gli strumenti per rilevare, fin dall'origine, i "fatti" aziendali e poter così alimentare, con strumenti di contabilità analitica e gestionale, i conti annuali separati.

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Alla luce di quanto proposto agli spunti di consultazione S15 e S16, si ritiene di non prevedere clausole transitorie di semplificazione vavevoli già a partire dall'esercizio 2014.

L'applicazione delle modifiche previste dal nuovo TIUC già a partire dall'esercizio 2014 presupporrebbe un cambiamento in corso d'anno delle regole di redazione dei conti annuali separati già in utilizzo, con evidenti criticità gestionali e amministrative.